

I854 - SOFAR/FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI
Allegato al provvedimento n. 29791

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART.
14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

I. Numero del Procedimento

I854 – *SOFAR/Fornitura integratori alimentari* (di seguito, il “**procedimento**”).

II. Parti del procedimento

SOFAR S.p.A. (“**SOFAR**” o la “**Società**”).

III. Fattispecie contestata

Il 4 maggio 2021, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (“**AGCM**” o l’“**Autorità**”) ha avviato un procedimento nei confronti di SOFAR per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 del TFUE.

La condotta contestata consisterebbe nell’adozione di politiche commerciali relative alle vendite in linea volte a imporre prezzi minimi di rivendita e a ostacolare la commercializzazione dei prodotti SOFAR – in particolare del probiotico Enterolactis – su piattaforme terze come Amazon (provvedimento d’avvio, §§ 7 - 9). La mancata osservanza delle indicazioni fornite da SOFAR in materia di vendite in linea comporterebbe, per i distributori inadempienti, il blocco delle forniture.

IV. Mercati interessati

Nel provvedimento di avvio (§§ 19 – 23), l’Autorità ha ritenuto che il comportamento oggetto del procedimento riguarderebbe il mercato, di dimensione nazionale, della produzione e vendita di integratori alimentari probiotici.

V. Descrizione degli impegni proposti

In conformità a quanto previsto dall’articolo 14 *ter*, comma 1, della legge n. 287/90, gli impegni proposti non possono in alcun modo essere interpretati come un riconoscimento da parte di SOFAR dell’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE o di qualsiasi altra norma di diritto della concorrenza. Di conseguenza, nel ricevere tali impegni, l’AGCM riconosce che gli stessi sono proposti senza alcun pregiudizio per la posizione di SOFAR nel presente procedimento, in particolare nel caso in cui l’Autorità decidesse di respingerli, o con riferimento ad altri potenziali procedimenti, anche se avviati da una diversa autorità, nazionale o internazionale.

SOFAR ritiene e sostiene fermamente di aver sempre agito nel pieno rispetto del diritto della concorrenza nazionale ed europeo. Ciò nonostante, SOFAR è interessata a proporre i presenti

impegni per garantire la maggior tutela possibile dei consumatori e nello spirito di stabilire un approccio collaborativo e un fruttuoso rapporto con l'Autorità.

Pertanto, e al fine di eliminare ogni preoccupazione circa la conformità delle condotte di SOFAR alla normativa antitrust, SOFAR presenta, ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90, la seguente proposta di impegni.

1. RAPPORTI CON I RIVENDITORI

(a) Descrizione del contenuto dell'impegno

SOFAR, entro 20 giorni dalla data di notifica della decisione di accettazione degli impegni, invierà a tutti i rivenditori dei propri prodotti un'apposita comunicazione (**Allegato 1**) per reiterare la loro facoltà di determinare liberamente, **su ogni canale, ivi incluse le piattaforme in linea terze**, i prezzi di rivendita al pubblico dei prodotti SOFAR, sempre garantendo:

- il rispetto dell'immagine dei marchi SOFAR e del valore dei suoi prodotti;
- una corretta e completa informazione a beneficio dei consumatori;
- la corretta gestione dei prodotti per assicurarne l'integrità e l'efficacia.

Una ulteriore dichiarazione relativa alla facoltà di fissare liberamente i prezzi di rivendita al pubblico verrà inoltre inserita in ogni contratto, ove previsto (ad esempio, nei rapporti con le cooperative di farmacie o con la grande distribuzione organizzata), e in ogni copia commissione inviata ai rivenditori e da questi firmata per accettazione.

Inoltre, SOFAR si asterrà dall'effettuare pressioni, dirette (ad esempio, contattare i rivenditori affinché alzino i prezzi o interrompere le forniture) o indirette (ad esempio, offrire sconti o promozioni vincolati al rispetto dei prezzi raccomandati), sui rivenditori per indurli a rispettare i prezzi di listino.

(b) Possibile periodo di validità

Queste misure resteranno in vigore per un periodo di tempo indeterminato.

(c) Idoneità dell'impegno a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento

Il provvedimento di avvio indica come potenzialmente critico il fatto che SOFAR imporrebbe ai rivenditori in linea un prezzo minimo di rivendita per Enterolactis e che ostacolerebbe la commercializzazione di tale prodotto sulle piattaforme in linea come Amazon.

Alla luce delle preoccupazioni dell'Autorità, è chiaro che l'impegno offerto da SOFAR risulta idoneo a far venir meno ogni possibile criticità concorrenziale. Infatti, i rivenditori di prodotti SOFAR saranno liberi di determinare autonomamente i propri prezzi di rivendita al pubblico sia sul canale fisico sia sul canale in linea (attraverso siti proprietari o piattaforme terze), senza alcuna preclusione alla possibilità di vendere i prodotti SOFAR su internet.

2. RAPPORTI CON GLI AGENTI

(a) Descrizione del contenuto dell'impegno

SOFAR, entro 20 giorni dalla data di notifica della decisione di accettazione degli impegni, invierà a tutti i suoi agenti un'apposita comunicazione (**Allegato 2**) per reiterare la facoltà dei rivenditori di determinare liberamente, **su ogni canale, ivi incluse le piattaforme in linea terze**, i propri prezzi di rivendita al pubblico dei prodotti SOFAR.

Inoltre, SOFAR non offrirà ai suoi agenti incentivi (come, ad esempio, maggiorazioni sulle commissioni) in alcun modo connessi al prezzo al dettaglio praticato dai farmacisti.

(b) Possibile periodo di validità

Queste misure resteranno in vigore per un periodo di tempo indeterminato.

(c) Idoneità dell'impegno a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento

Le misure descritte alla lettera (a) sono volte a rafforzare e proteggere la facoltà dei rivenditori di prodotti SOFAR di determinare liberamente i propri prezzi di rivendita su ogni canale. La loro attuazione garantirà infatti un ulteriore presidio contro possibili condotte isolate degli agenti che possano pregiudicare l'attività e gli interessi tanto dei farmacisti quanto di SOFAR.

È dunque evidente che anche queste misure sono del tutto idonee a far venire meno le preoccupazioni manifestate dall'AGCM in sede di apertura del procedimento circa le potenziali restrizioni alle vendite in linea di Enterolactis.

* * *

SOFAR ritiene che l'insieme degli impegni sopra descritti sia in grado di eliminare completamente le presunte condotte anticoncorrenziali descritte nel provvedimento di avvio.

Rimaniamo a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento sugli impegni proposti e sulla loro idoneità a risolvere i presunti profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento.

Cordiali saluti,



Prof. Avv. Cristoforo Osti / Avv. Stefano Candela / Avv. Giacomo Grechi



ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE PER I RIVENDITORI

A tutti i RIVENDITORI

- via email -

Oggetto: **Comunicazione importante**

Trezzano Rosa, [●] 2021

Egregi Signori,

Sin dal 1968, SOFAR si è sempre contraddistinta per la sua capacità di rispondere al meglio alle scelte terapeutiche dei medici e alle esigenze di automedicazione dei pazienti, offrendo prodotti di elevata qualità, comprovata efficacia e, soprattutto, sempre sicuri per la salute dei pazienti.

In questo contesto, SOFAR è consapevole che l'ottima reputazione di cui godono SOFAR e i suoi prodotti è stata raggiunta anche grazie all'operato dei farmacisti e, in generale, di tutti i rivenditori, che si relazionano direttamente con i consumatori finali e illustrano nel dettaglio e con competenza le caratteristiche dei prodotti SOFAR.

Premesso quanto sopra, con questa comunicazione, SOFAR – che da sempre agisce nel pieno rispetto del diritto della concorrenza nazionale ed europeo – intende reiterare e confermare la Vostra **facoltà di determinare liberamente, su ogni canale di vendita, ivi incluse le piattaforme *online* terze**, i prezzi di rivendita al pubblico dei prodotti SOFAR, sempre garantendo:

- il rispetto dell'immagine dei marchi SOFAR e del valore dei suoi prodotti;
- una corretta e completa informazione a beneficio dei consumatori;
- la corretta gestione dei prodotti per assicurarne l'integrità e l'efficacia.

SOFAR confida che questa comunicazione contribuirà a migliorare i rapporti tra voi e SOFAR a beneficio di tutti i consumatori.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Con i migliori saluti,

SOFAR S.p.A.

ALLEGATO 2
COMUNICAZIONE PER GLI AGENTI

A tutti gli AGENTI

- via email -

Oggetto: **Comunicazione importante**

Trezzano Rosa, [●] 2021

Gentile [●],

Sin dal 1968, SOFAR si è sempre contraddistinta per la sua capacità di rispondere al meglio alle scelte terapeutiche dei medici e alle esigenze di automedicazione dei pazienti, offrendo prodotti di elevata qualità, comprovata efficacia e, soprattutto, sempre sicuri per la salute dei pazienti.

In questo contesto, SOFAR è consapevole che l'ottima reputazione di cui godono SOFAR e i suoi prodotti è stata raggiunta anche grazie dell'operato dei suoi agenti, che contribuiscono a diffondere presso i rivenditori dei prodotti SOFAR tutte le informazioni necessarie al fine di garantirne la corretta gestione e l'efficacia.

Premesso quanto sopra, con questa comunicazione, SOFAR – che da sempre agisce nel pieno rispetto del diritto della concorrenza nazionale ed europeo – intende reiterare e confermare la **facoltà dei rivenditori di determinare liberamente, su ogni canale, ivi incluse le piattaforme *online* terze**, i propri prezzi di rivendita al pubblico dei prodotti SOFAR.

Una comunicazione in tal senso è già stata inviata a tutti i rivenditori. Di conseguenza, non sarà tollerato alcun comportamento volto ad esercitare pressioni – in maniera diretta o indiretta, anche attraverso concessione di sconti o ulteriori benefici – sul livello dei prezzi liberamente determinati dai rivenditori.

SOFAR confida che questa comunicazione contribuirà a migliorare i rapporti tra voi e SOFAR a beneficio di tutti i consumatori.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Con i migliori saluti,

SOFAR S.p.A.